

CIRCOLARE APRILE 2016

Prossime scadenze:

- **11 aprile 2016:** comunicazione elenco clienti / fornitori (cd. spesometro) per contribuenti mensili;
- **18 aprile 2016:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **20 aprile 2016:** comunicazione elenco clienti / fornitori (cd. spesometro) per contribuenti trimestrali;
- **26 aprile 2016:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre o nel mese di marzo per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 aprile 2016:** presentazione denuncia rifiuti MUD 2016;
- **02 maggio 2016:** comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente.

Servizi Professionali Srl

Scadenza "spesometro" al 11 e 20 aprile

L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d'imposta (c.d. "spesometro").

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (quindi operazioni certificate unicamente con scontri o ricevute fiscali), la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'IVA.

Per i dati riferiti al periodo d'imposta 2015, la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione è fissata

- entro il 11 aprile 2016 per i soggetti con liquidazione IVA mensile;
- entro il 20 aprile 2016 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale.
- entro il 02 maggio 2016 per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica).

Sono esonerati dall'adempimento:

- contribuenti che rientrano nel regime dei nuovi minimi (art. 1 commi 96 - 117 della legge n. 244/2007 e all'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per autonomi c.d. forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
- soggetti passivi IVA che, dal 1° gennaio 2015, hanno optato per la trasmissione quotidiana all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, c.d. "Decreto Fare", convertito nella legge n. 98/2013);
- soggetti che già trasmettono i dati al "Sistema Tessera Sanitaria" ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014.

A pochi giorni dalla scadenza l'Agenzia delle Entrate non ha ancora presentato il Provvedimento con cui sembra che anche per quest'anno vengano esonerate:

- le pubbliche amministrazioni, comprese quelle autonome, dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (anche se risulta quantomeno paradossale che la Pubblica Amministrazione non sia in grado di adempiere agli oneri cui obbliga i propri cittadini);
- i commercianti al dettaglio e i tour operator, per le operazioni documentate da fattura di importo inferiori a 3 mila euro, al netto dell'Iva, effettuate nel corso del 2015.

Servizi Professionali Srl

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Clienti che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità
Per la complessità delle elaborazioni richieste il nostro Studio non può predisporre la comunicazione per i clienti che non ci hanno affidato anche la tenuta della contabilità. Possiamo però, in qualità di intermediari abilitati, occuparci dell'invio telematico della comunicazione già predisposta con file conforme.

La comunicazione black list: novità 2016

Con provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre il termine entro il quale dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia Entrate la comunicazione relativa le operazioni attive e passive effettuate nel 2015 nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta "black list").

Il termine era originariamente fissato per lunedì 11/04/2016 da parte dei contribuenti mensili e per mercoledì 20/04/2016 da parte dei contribuenti trimestrali.

La proroga "ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l'invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata".

L'invio va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel "Modello di comunicazione polivalente".

Per il 2015 la comunicazione va inviata solo se l'importo complessivo delle operazioni effettuate/ricevute con Paesi black list è superiore a 10.000 euro; in caso di superamento del limite (complessivo) andranno comunicate tutte le operazioni, comprese quelle di importo "poco significativo" (la precedente soglia di 500 euro per ciascuna operazione non sussiste più).

Ai fini dell'inquadramento dello Stato estero tra quelli rilevanti ai fini della comunicazione black list, è sufficiente che lo stesso sia ricompreso in uno solo dei due elenchi di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Per questo motivo risultano ininfluenti gli interventi operati dal D.M. 30 marzo 2015 e dal D.M. 18 novembre 2015, che hanno eliminato dalla lista del predetto D.M. 21 novembre 2001 Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong, poiché gli stessi restano inclusi nella lista di cui al D.M. 4 maggio 1999.

Gli elenchi aggiornati di cui ai decreti:

- D.M. 23 gennaio 2002 - lista Paesi per cui scatta la regola dell'indeducibilità dei costi
- D.M. 21 novembre 2001 - lista Paesi per cui scatta la regola sulle Cfc (aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 30 marzo 2015)
- D.M. 4 maggio 1999 - lista Paesi per cui scatta l'inversione dell'onere della prova per la residenza

sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia Entrate.

Servizi Professionali Srl

Le novità sul certificato d'infortunio

L'INAIL con la Circolare 21 marzo 2016, n. 10 ha fornito le istruzioni in merito a:

- obbligo di invio telematico del certificato medico, anche in agricoltura;
- trasmissione telematica delle denunce all'autorità locale di P.S.;
- inchiesta sugli infortuni;
- obbligo di denuncia/segnalazione;
- profilazione delle strutture sanitarie e dei medici.

Al riguardo, viene ricordato che - con decorrenza 22 marzo 2016 - tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale in quanto la certificazione medica sarà direttamente acquisita dall'Istituto, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascerà e verrà resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici" disponibile all'interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi (i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro riceve i riferimenti del certificato medico dal lavoratore).

L'INAIL, infine, precisa che il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale deve fornire al datore di lavoro:

- il numero identificativo del certificato;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Tuttavia in questa prima fase, qualora il prestatore di lavoro non disponga del numero identificativo del certificato di infortunio/malattia professionale, dovrà continuare a fornire al datore di lavoro il certificato in forma cartacea.

Nuovo modello per richiesta esonero canone rai

Con provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione che consente di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta dell'energia elettrica.

La presentazione entro il prossimo 30 aprile, per posta, ovvero entro il prossimo 10 maggio, in via telematica, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016.

L'ente preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva che i contribuenti devono rendere ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000 è l'Agenzia delle entrate. La trasmissione può avvenire:

- direttamente dal cittadino mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia oppure, nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- tramite un intermediario abilitato.

Servizi Professionali Srl

Il provvedimento precisa che è possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- b) non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo;
- c) il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante deve comunicare il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
- d) vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.

Nei primi due casi (a e b), in via transitoria, essendo quello in corso il primo anno di applicazione della disciplina, la dichiarazione presentata

- per posta entro il 30 aprile 2016 o

- in via telematica entro il 10 maggio 2016

ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016.

Ancora, la dichiarazione presentata

- per posta dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016 e

- in via telematica dall'11 maggio al 30 giugno 2016

ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

A regime, invece, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ha effetto per l'intero canone dovuto. Se la presentazione è eseguita successivamente ma entro il 30 giugno, si può beneficiare solamente del mancato addebito della quota parte del canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

Per le nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione ha effetto fin dall'attivazione se presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di apertura dell'utenza. In via transitoria, per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il 30 aprile prossimo, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera c, da presentare quando il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione. In pratica, affinché nulla venga addebitato, la comunicazione deve essere fatta entro la fine dell'anno di riferimento.

Servizi Professionali Srl

Relativamente alla fattispecie della lettera d dell'elenco, la dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una precedentemente resa ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

Da ultimo, si evidenzia che il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.

Nuove regole per la registrazione dei contratti di locazione

La Legge di stabilità per il 2016 ha modificato le norme relative alla registrazione dei contratti di locazione. Infatti, con il comma 59 è stato sostituito l'articolo 13 della L. 431/1998, rubricato "Patti contrari alla legge", prevedendo, in materia di locazione non di "tipo commerciale":

- la nullità di "ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato";
- l'obbligo da parte del locatore di provvedere alla registrazione, entro il perentorio termine di trenta giorni, del contratto di locazione;
- l'obbligo, sempre in capo al locatore, entro i successivi sessanta giorni, di comunicare, al conduttore ed all'amministratore del condominio, l'avvenuta registrazione del contratto.

Ne discende che, a partire dal 1° gennaio:

- la registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle entrate deve essere realizzata dal proprietario dell'immobile entro e non oltre i trenta giorni dalla data di stipula del contratto stesso;
- la comunicazione al conduttore ed all'amministratore di condominio dell'avvenuta registrazione deve avvenire, sempre da parte del proprietario dell'immobile, entro e non oltre i successivi sessanta giorni dalla data di stipula del contratto.

Sebbene la Legge non specifichi come debba avvenire tale comunicazione si consiglia alternativamente l'invio:

- di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- tramite posta elettronica certificata.

Così, ad esempio, il proprietario dell'immobile per il quale è stato stipulato un contratto di locazione in data 4 marzo 2016 deve registrare il contratto stesso presso l'Agenzia delle entrate entro il 3 aprile 2016 e comunicare l'avvenuta registrazione, al conduttore ed all'amministratore di condominio, entro il 2 giugno, ponendo che la registrazione sia avvenuta l'ultimo giorno utile.

In caso di mancata registrazione, il contratto si considera inesistente ed il mancato pagamento del canone non dà luogo ad un procedimento di sfratto, ma solo ad una causa ordinaria di occupazione senza titolo. Nei casi di nullità, il conduttore, entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

Servizi Professionali Srl

Infine, si evidenzia che il locatore ed il conduttore devono corrispondere l'imposta di registro in misura uguale. La Legge, infatti, ammette una diversa pattuizione in modo che sia solo il proprietario dell'immobile a farsi carico delle spese, ma non è ammessa la pattuizione contraria.

Pertanto, pare di potersi affermare che, in caso di mancato pagamento, l'Agenzia delle entrate può richiedere il pagamento dell'imposta, compresa di interessi e sanzioni, solo al proprietario. In tal caso la sanzione va dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta per il pagamento in ritardo.

Ai fini delle imposte dirette, invece, l'omessa registrazione determina l'esistenza di un canone uguale al 10 per cento del valore dell'immobile e la presunzione del rapporto di locazione per i 4 periodi di imposta antecedenti.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.